



MOVIMENTO
CRISTIANO
LAVORATORI

ADAPT
www.adapt.it

Modello di contratto

Somministrazione o staff leasing

MODELLO DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE O STAFF LEASING

..... [Somministratore], con sede legale in, via, n., C.F., partita IVA, autorizzazione alla somministrazione n., rilasciata in data .../.../....., iscrizione al n. nella Sezione I dell'Albo delle Agenzie per il lavoro ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 276/2003 e del d.m. 23 dicembre 2003, rappresentato dal Sig., nato a, il .../.../....., che stipula il presente contratto nella sua qualità di legale rappresentante (Somministratore)

E

..... [Utilizzatore], con sede in, via, n., C.F., partita IVA, rappresentato dal Sig., nato a, il .../.../....., che stipula il presente contratto nella sua qualità di legale rappresentante (Utilizzatore)

PREMESSO CHE

- a) il Somministratore è autorizzato allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del d.lgs. n. 276/2003 ed è iscritto alla Sezione I dell'albo delle Agenzie per il lavoro con i dati riportati nell'intestazione del presente contratto;
- b) l'Utilizzatore applica il Ccnl, alla data della stipula del presente contratto ha lavoratori subordinati alle proprie dipendenze ed è inquadrato ai fini previdenziali nel settore
- c) l'Utilizzatore ha riscontrato nell'ambito della propria organizzazione una concreta e specifica esigenza di carattere oggettivo che legittima il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 276/2003. In particolare, l'Utilizzatore svolge nella propria organizzazione l'attività/il servizio di/intende svolgere nell'ambito della propria organizzazione l'attività/il servizio di (cfr. art. 21, comma 3, lett. .../art., Ccnl/art., contratto collettivo territoriale stipulato tra e, in data .../.../...../art., contratto aziendale stipulato tra e, in data .../.../.....) [indicare una delle ipotesi prevista dal comma 3 richiamato ovvero dalla contrattazione collettiva rilevante];
- d) al fine di far fronte all'esigenza di cui al punto precedente, come sopra puntualmente descritta e identificata, l'Utilizzatore intende ricorrere alla somministrazione stabile di lavoro. In particolare, con riferimento all'ipotesi sopra richiamata l'Utilizzatore ritiene di avvalersi della somministrazione di lavoro di alcuni dei lavoratori addetti all'attività o al servizio/per la totalità dei lavoratori addetti all'attività/servizio.
- e) in particolare, l'Utilizzatore intende avvalersi di lavoratori, con le seguenti professionalità:, per lo svolgimento delle mansioni di, con inquadramento

* Per approfondimenti si rinvia a M. TIRABOSCHI, *Formulario dei rapporti di lavoro. Tipologie contrattuali, esternalizzazioni, certificazione, gestione del personale, cessazione del rapporto di lavoro*, Giuffrè, Milano, 2011.

- f) L'Utilizzatore dichiara che:
- presso le unità produttive alle quali saranno assegnati i lavoratori inviati in somministrazione non sono stati attuati – nei 6 mesi precedenti – licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il presente contratto;
 - presso le unità produttive alle quali saranno assegnati i lavoratori inviati in somministrazione non è in corso una sospensione dei rapporti di lavoro ovvero una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale che interessi lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il presente contratto;
 - ha effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 81/2008 (TU sicurezza), e successive modificazioni ed integrazioni, in allegato;
 - presso l'unità produttiva interessata alla somministrazione non sono in corso scioperi del personale e la somministrazione non è utilizzata per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- g) il Somministratore dichiara di essere nelle condizioni di inviare in somministrazione i lavoratori con le caratteristiche di professionalità richieste dall'Utilizzatore coerentemente con l'esigenza oggettiva che presiede al ricorso alla somministrazione;
- h) le parti si danno reciprocamente atto che l'insieme delle circostanze sopra sinteticamente descritte integra una legittima condizione di ricorso alla somministrazione di lavoro temporanea secondo quanto previsto dalla legge;
- i) le parti si danno reciprocamente atto che in forza del presente contratto di somministrazione i lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, a norma dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 276/2003

CONVENGONO

1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le Premesse, ivi inclusi impegni e dichiarazioni unilaterali, gli allegati e i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrale, inscindibile e sostanziale anche al fine della verifica del corretto adempimento di vincoli e requisiti di legge.

2. SPECIFICA CAUSALE DI RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO

Il presente contratto è stipulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003 a fronte della sussistenza di una legittima condizione di ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato di carattere oggettivo come specificata e puntualmente descritta nelle Premesse che precedono.

3. OGGETTO

3.1. Avuto riguardo alla causale di ricorso alla somministrazione così come individuata ai punti che precedono, il Somministratore si obbliga ad inviare in somministrazione presso l'Utilizzatore lavoratori.

3.2. I lavoratori inviati in somministrazione dovranno avere le seguenti caratteristiche professionali:, al fine di essere correttamente adibiti alle mansioni di

3.3. La somministrazione di cui ai punti che precedono decorre dal/..../..... e prosegue a tempo indeterminato, salva la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto in conformità a quando di seguito stabilito.

4. OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE

4.1. L'Utilizzatore si impegna a fornire all'Agenzia di somministrazione tutti gli elementi, comunicandoli in forma scritta, utili e necessari per la corretta elaborazione del conteggio relativo

alla retribuzione spettante ai lavoratori in somministrazione, con le eventuali maggiorazioni e variazioni maturate nel corso di ciascuna mensilità, nonché ogni variazione sopravvenuta con riferimento al trattamento normativo complessivo spettante ai propri dipendenti. Le informazioni fornite dall'Utilizzatore, in relazione agli aspetti retributivi, normativi e contributivi devono essere corrette e veritiere.

4.2. L'Utilizzatore risponde nei confronti del Somministratore per tutti i danni eventualmente derivanti da informazioni e dichiarazioni errate o non veritiere. Il Somministratore potrà in ogni momento rivalersi sull'Utilizzatore per le eventuali somme pagate a qualsiasi titolo a fronte di tali informazioni o dichiarazioni, salvo, in ogni caso, il diritto del Somministratore per il maggior danno subito.

4.3. L'Utilizzatore si obbliga a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi, previdenziali ed assistenziali, a norma dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, effettivamente sostenuti per i lavoratori in somministrazione. Tali oneri sono compresi nel corrispettivo come di seguito individuato.

4.4. L'Utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori in somministrazione tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

5. ADEMPIMENTI DELL'UTILIZZATORE

5.1. L'Utilizzatore, a norma dell'art. 23, comma 7, d.lgs. n. 276/2003, si impegna a comunicare al Somministratore tempestivamente e in forma scritta tutti gli elementi utili per l'esercizio del potere disciplinare, che resta in capo al Somministratore, e che potranno formare oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della l. n. 300/1970.

5.2. L'Utilizzatore si impegna a riconoscere ai lavoratori in somministrazione il diritto ad esercitare, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché il diritto di partecipare alle assemblee del proprio personale dipendente.

5.3. L'Utilizzatore si impegna a riconoscere ai lavoratori dipendenti del Somministratore assegnati in forza del presente contratto di somministrazione il diritto a fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'Utilizzatore stesso addetti alla medesima unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento è condizionato all'iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.

5.4. A norma dell'art. 26 del d.lgs. n. 276/2003, le parti si danno reciprocamente atto che l'Utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal Prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni.

6. PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DEGLI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

6.1. Il Somministratore si obbliga personalmente e direttamente a corrispondere ai lavoratori la retribuzione diretta, indiretta e differita ed al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali, a norma dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003.

6.2. In caso di inadempimento da parte del Somministratore dei suddetti obblighi, l'Utilizzatore provvederà al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Somministratore, a norma dell'art. 21, comma 1, e dell'art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003.

7. ALTRI OBBLIGHI DEL SOMMINISTRATORE

7.1. Il Somministratore si impegna a consegnare all'Utilizzatore, in caso di invio in somministrazione di lavoratori stranieri, una dichiarazione di attestazione dell'adequata conoscenza della lingua italiana dagli stessi sottoscritta, tale da porre il lavoratore in condizione di comprendere ordini, direttive ed istruzioni impartite.

7.2. Nel caso in cui i lavoratori assegnati in forza del presente contratto di somministrazione interrompano la prestazione lavorativa presso l'Impresa utilizzatrice di loro spontanea volontà, l'Agenzia di somministrazione provvederà a sostituirli ovvero, in mancanza di idonea risorsa da reperire entro 15 giorni dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro, a risarcire il danno quantificato in euro, esclusa in ogni caso la risarcibilità del danno ulteriore.

7.3. Gli elementi essenziali del presente contratto, unitamente alla data di inizio e di durata dell'attività lavorativa presso l'Utilizzatore, saranno comunicati per iscritto al lavoratore da parte del Somministratore all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

8. CORRISPETTIVO

L'Utilizzatore corrisponderà mensilmente al Somministratore il corrispettivo della somministrazione oggetto del presente contratto, che viene così determinato: tariffa ordinaria di fatturazione, euro; condizioni di pagamento,

9. DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

Il presente contratto decorre dal/..../..... ed è stipulato a tempo indeterminato. L'Utilizzatore/Entrambe le parti può/possono recedere in ogni momento dal presente contratto con un preavviso di settimane [o mesi]. Il recesso deve essere esercitato in forma scritta e comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

10. RINVIO ALLA LEGGE

Le parti concordemente dichiarano che nella redazione del presente contratto di somministrazione sono state recepite le indicazioni contenute nei contratti collettivi applicabili, a norma dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 276/2003. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si fa espresso richiamo agli artt. da 20 a 28 del d.lgs. n. 276/2003 ed al Ccnl delle agenzie di somministrazione.

11. FORO COMPETENTE

In ogni caso di controversia relativa al rapporto intercorrente fra il Somministratore e l'Utilizzatore in forza del presente contratto sarà competente il Foro del luogo in cui ha sede legale l'Agenzia di

....., [luogo e data]

..... [firma del Somministratore]

..... [firma dell'Utilizzatore]

Il Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) è un movimento di lavoratori cristiani a carattere sociale, di solidarietà e volontariato senza alcuna finalità di lucro. MCL intende promuovere l'affermazione dei principi cristiani nella vita, nella cultura, negli ordinamenti, nella legislazione. Per questo opera come movimento ecclesiale di testimonianza evangelica organizzata ed in fedeltà agli orientamenti del Magistero della Chiesa, consapevole di un suo specifico ruolo nella società. Esso raggruppa coloro che, nell'applicazione della Dottrina sociale della Chiesa secondo l'insegnamento del suo Magistero, ravvisano il fondamento e la condizione per un rinnovato ordinamento sociale, in cui siano assicurati, secondo giustizia, il riconoscimento dei diritti e la soddisfazione delle esigenze spirituali e materiali dei lavoratori.

Adapt è un'associazione senza fini di lucro, fondata da Marco Biagi nel 2000, per promuovere, in un'ottica internazionale e comparata, studi e ricerche nell'ambito delle relazioni industriali e di lavoro. Il nostro obiettivo è promuovere un modo nuovo di "fare Università", costruendo stabili relazioni e avviando interscambi tra sedi dell'alta formazione, mondo associativo, istituzioni e imprese.

*Si ringraziano i ricercatori e i dottorandi Adapt
per la partecipazione alla realizzazione dei modelli di contratto*